



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Decreto del 6 febbraio 2014, n. 1
Disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata
nei centri storici dei Comuni del Cratere
(art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013)

II TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE

VISTO il *Titolo V* della Costituzione, artt. 114 e ss.;

VISTO il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante la disciplina sui “*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante “*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*”;

VISTA la circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009, n. 617, recante “*Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008*”;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante disposizioni in materia di “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*”;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, *Capo X-bis*, recante “*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*”;

VISTO in particolare l'art. 67-*quinques*, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che: “*Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità*”;

VISTA l'O.P.C.M n. 3790 del 9 luglio 2009, recante disposizioni per “*Ulteriori interventi urgenti diretti*



a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”;

VISTO l’art. 7 dell’O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009, recante disposizioni per *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”;*

VISTO l’art. 3-ter del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, recante l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO l’art. 3 dell’O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012, recante *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ad accelerare il processo di ricostruzione degli edifici ubicati nei centri storici”;*

VISTA l’O.P.C.M. n. 4013 del 23 marzo 2012, recante *“Misure urgenti per la semplificazione, il rigore per il superamento dell’emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013, recante disposizioni per la *“Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell’art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;*

VISTO in particolare l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 il quale prevede che: *“Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell’Aquila e dall’Ufficio Speciale per gli altri Comuni del Cratere”;*

VISTO il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”* e in particolare il *Capo III*, recante ulteriori disposizioni per favorire la ricostruzione in Abruzzo;

VISTO l’art. 1, commi 254 e 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;*

RICHIAMATA l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L’Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

RICHIAMATO l’atto di nomina del Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

RICHIAMATI i Provvedimenti dell’Ufficio Speciale n. 1 del 10 maggio 2013, *“Disciplina transitoria per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull’edilizia privata nelle more di attuazione di quanto disposto dal DPCM 4 febbraio 2013 e secondo quanto previsto nel decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43”;* n. 2 del 13 settembre 2013, *“Linee guida ed indirizzi in materia di esiti di agibilità; ricognizione delle procedure vigenti in materia di esiti di agibilità degli edifici”;* n. 3 del 29 novembre 2013,



“Regolamento recante la disciplina per la realizzazione di opere di messa in sicurezza nella gestione ordinaria del post-sisma”;

RICHIAMATA l’Intesa, Rep. n. 2 del 28 novembre 2013, sottoscritta in pari data tra l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo e il Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere, avente a oggetto “*l’individuazione delle caratteristiche di particolare pregio degli edifici ricadenti nei Comuni del Cratere*”;

PRESO ATTO dei verbali di incontro del Comitato dei Sindaci ed in particolare del verbale del 23 dicembre 2013, recante l’approvazione dei criteri e degli interventi di cui all’art. 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013;

TENUTO CONTO delle iniziative di condivisione delle metodologie attuative delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 con gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria;

RICHIAMATI l’indagine e lo studio prodotti dal Consorzio Universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni aventi a oggetto l’analisi tecnico economica degli interventi sugli aggregati in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con comparazione con i costi ammessi dalle disposizioni previgenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013;

RICHIAMATO, infine, l’esito delle attività di indagine svolte dall’Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, aventi a oggetto il comportamento strutturale degli aggregati danneggiati dal sisma anche con applicazione di sistemi parametrici per il confronto con gli indicatori sviluppati in costanza di istruttoria tecnica dei progetti presentati antecedentemente all’approvazione del presente decreto;

PRESO ATTO del Verbale del Comitato dei Sindaci del 5 febbraio 2014 di approvazione della proposta di Decreto per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere;

PRESO ATTO dell’esito della riunione svoltasi presso il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e delle Aree Urbane in data 6 febbraio 2014, avente ad oggetto l’informativa resa in ordine alla modalità e ai criteri adottati nella predisposizione del modello parametrico

DECRETA

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ricadenti nei *centri storici* dei Comuni del Cratere, mediante la procedura semplificata di cui all’art. 67-*quater*, comma 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
 - a) “*Comuni del Cratere*”, i Comuni individuati ai sensi dell’art. 67-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a esclusione del Comune di L’Aquila;
 - b) “*centri storici*”, le aree individuate dall’art. 2, lettera A) del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e comunque ricadenti nella zona A degli strumenti urbanistici vigenti e in ogni caso le parti di territorio comunale perimetrate ai fini della predisposizione dei Piani di Ricostruzione;
 - c) “*contributo*”, indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 agli edifici di proprietà privata;



- d) “*richiedente*”: il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento, l’amministratore di condominio, il delegato per le parti comuni, il Presidente di Consorzio, il Procuratore speciale;
- e) “*Piano di Ricostruzione*”, lo strumento che ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell’art. 67-*quinques*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, definisce le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell’abitato, facilitando il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

ART. 2

(Oggetto degli interventi)

1. Gli interventi per la riparazione e il miglioramento sismico di cui al presente decreto hanno ad oggetto edifici singoli (*breviter* ES) classificati B, C ed E o aggregati edilizi (*breviter* AE), intesi quelli ricomprendenti almeno un esito diverso da A, ricadenti nei *centri storici* dei *Comuni del Cratere*.
2. Nel caso di AE particolarmente complessi ed estesi e qualora ne sussistano i presupposti tecnici, si può ricorrere a una suddivisione degli stessi in Unità Minime di Intervento (*breviter* UMI), costituite da uno o più edifici (*breviter* ED), ai fini della determinazione e della presentazione della richiesta di *contributo*.
3. Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 e ferma restando la necessità di intervenire in modo unitario, sono fatte salve le partizioni individuate in conformità all’art. 7, comma 3, dell’O.P.C.M. n. 3820/2009, anche nell’ambito delle procedure già riconosciute con l’approvazione dei *Piani di Ricostruzione*.

ART. 3

(Procedimento per l’individuazione delle Unità Minime di Intervento)

1. Spetta al Presidente di Consorzio o al Procuratore speciale presentare al Comune l’istanza di avvio del procedimento volto all’eventuale individuazione delle UMI, previa acquisizione della richiesta motivata da parte del progettista o, ove previsto, del coordinatore dei progettisti.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere le indicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Comune, acquisita la richiesta di cui ai commi precedenti, provvede per le attività di competenza entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione e contestuale acquisizione della stessa.
4. Per le attività di cui al comma 3, il Comune verifica la corretta individuazione delle UMI in relazione al danno subito, alle caratteristiche formali e strutturali, alla categoria d’intervento proposto, unica per la UMI e al ripristino dell’agibilità sismica della singola UMI rispetto al progetto unitario dell’intero AE, anche in relazione alla cantierabilità degli interventi e alla corretta determinazione del *contributo*, avendo cura di verificare la coerenza con le procedure e le previsioni contenute nei *Piani di Ricostruzione*.
5. L’esito delle attività di cui al presente articolo dovrà essere tempestivamente comunicato da parte del Comune al Presidente di Consorzio o al Procuratore Speciale interessato e all’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione di riferimento (*breviter* UTR).
6. Il procedimento di cui al presente articolo dovrà essere concluso prima della presentazione della domanda di *contributo*.
7. Nell’ambito del procedimento di cui al presente articolo, per qualsivoglia iniziativa da attivarsi in sede amministrativa deve ritenersi competente il Comune interessato.



ART. 4

(Categorie di intervento sugli ES, sugli AE e sulle UMI)

1. Gli interventi di cui al presente decreto devono ridurre la vulnerabilità degli ES, AE o UMI e consentire il raggiungimento di un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente a una struttura adeguata ai sensi delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, (*breviter* NTC08), ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) gli ES o ED con vincolo diretto di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali si applicano le direttive di cui all'art. 4, comma 8 del D.P.C.M. del 4 febbraio 2013;
 - b) i casi di cui al successivo comma 2.
2. Nei casi in cui le parti strutturali degli ES, AE e UMI con presenza di almeno un esito E non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate (danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES) e il livello di sicurezza (da determinare mediante un'analisi riferita alla struttura priva di danno) sia almeno il 60% dell'adeguamento sismico, potranno comunque essere realizzati, oltre agli interventi di riparazione delle parti strutturali, non strutturali e impiantistiche, in alternativa agli interventi di miglioramento sismico, interventi di rafforzamento locale finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali. In tal caso gli interventi dovranno essere coerenti con le disposizioni di cui al paragrafo 8.4.3 delle NTC08 e al paragrafo C.8.4.3 della relativa circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2 febbraio 2009. Analogamente, sempre nei casi di ES, AE o UMI con presenza di almeno un esito E, si potrà optare per il rafforzamento locale, con scelta del *richiedente*, su proposta del progettista o, laddove individuato, del coordinatore dei progettisti, sia quando, ancora con danni strutturali leggeri su meno di due terzi della struttura, il livello di sicurezza sia minore del 60% dell'adeguamento, sia quando le parti strutturali abbiano danni superiori localizzati e il livello di sicurezza riferito alla struttura non danneggiata (condizione pre-sisma) sia almeno il 60% dell'adeguamento sismico. Nella *Tabella 1* sono sintetizzate le possibili scelte sugli interventi strutturali, in funzione del livello ed estensione del danno strutturale e del livello di sicurezza riferito alla struttura non danneggiata (condizione pre-sisma).

DANNO	LIVELLO DI SICUREZZA	
	<60% dell'adeguamento	≥60% dell'adeguamento
Danno strutturale nullo o leggero su meno di 2/3 della struttura	Miglioramento sismico oppure rafforzamento locale a scelta del <i>richiedente</i>	Miglioramento sismico oppure rafforzamento locale
Danno strutturale leggero su più di 2/3 o danno superiore localizzato	Miglioramento sismico	Miglioramento sismico oppure rafforzamento locale a scelta del <i>richiedente</i>

Tabella 1 Categorie di intervento nei casi di ES, AE o UMI con presenza di almeno un esito E

3. Nei casi di UMI con soli esiti A/B/C, il *contributo* può essere utilizzato per le parti strutturali dell'AE viste nella loro interezza, secondo le necessità indicate dal progetto redatto dal tecnico incaricato, senza l'obbligo di raggiungere almeno il 60% dell'adeguamento sismico.

ART. 5

(Determinazione del "contributo base unitario")

1. Il "contributo base per unità di superficie complessiva"¹, di seguito "contributo base unitario", per ES o ED è determinato attraverso le modalità indicate nell'Allegato Tecnico al presente decreto e non può essere superiore ai livelli definiti nella *Tabella 2*.

¹"Superficie complessiva", vds. D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, comma 3.

Contributo base unitario [€/mq. di superficie complessiva]			
Esiti di agibilità	Casi di miglioramento sismico		Casi di rafforzamento locale ai sensi dell'art. 4 co.2 e 3
	Per superficie lorda di ED con esito E nella UMI inferiore o uguale al 40% del totale	Per superficie lorda di ED con esito E nella UMI superiore o uguale al 70% del totale	
A	$L_{Amin}=300$	$L_{max}=700$ (o 1000, art. 5 co.3)	$L_{AR}=250$
B e C	$L_{Bmin}=500$	$L_{max}=700$ (o 1000, art. 5 co.3)	$L_{BR}=400$
E	$L_0=700$		$L_{ER}=600$
	$L_1=1000$		
	$L_2=1100$		
	$L_3=1270$		

Tabella 2 Livelli di contributo base unitario

2. Nel caso di miglioramento sismico il *contributo base unitario* riportato in Tabella 2 per ED con esito A è riferito a ED in AE con almeno un esito E.
3. Il *contributo base unitario* massimo L_{max} per ED con esiti A/B/C in AE, in presenza di altri ED nella stessa UMI con livelli di *contributo base unitario* maggiori o uguali a L_1 , è elevato da 700 a 1000 €/mq di superficie complessiva.
4. Il *contributo base unitario* per ED con esiti A/B/C in AE con almeno un esito E varia tra L_{min} e L_{max} in funzione della percentuale di ED con esiti E secondo la relazione riportata di seguito:

$$L_A(\%E) = \frac{(L_{max} - 300) \times (\%E - 40\%)}{0,3} + 300$$

$$L_B(\%E) = \frac{(L_{max} - 500) \times (\%E - 40\%)}{0,3} + 500$$

dove:

- %E è la percentuale di esiti E in termini di superfici lorde della UMI;
 - L(%E) è il contributo base unitario per percentuali di esiti E, in termini di superfici lorde della UMI, comprese tra il 40% e il 70%.
5. Il *contributo base unitario* per ES o ED con esito E è determinato sulla base della valutazione delle possibili combinazioni danno-vulnerabilità, variando in funzione delle stesse da un livello minimo $L_0=700$ €/mq a un livello massimo $L_3=1270$ €/mq, secondo le modalità riportate nell'Allegato Tecnico.
 6. Il *contributo base unitario* per ES o ED con esito E è automaticamente elevato al livello L_3 nei seguenti casi:
 - a) ES o ED distrutti ossia completamente crollati o demoliti, questi ultimi anche parzialmente, per ordinanza sindacale;
 - b) ES o ED in muratura con crolli parziali dei muri portanti e degli orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25% in volume vuoto per pieno;
 - c) ES o ED in calcestruzzo armato con resistenza a compressione media cubica *in situ* del calcestruzzo, eventualmente valutata tenendo conto anche di prove non distruttive opportunamente calibrate sui dati delle prove distruttive, inferiore a 8,00 MPa.
 7. Il *contributo base unitario* per ES o ED ricompresi in AE, in cui non siano presenti esiti E, è nullo per esiti A, fermi restando i valori minimi di cui al successivo art. 6, comma 5, ed è pari a 400 €/mq per esiti B e C.



ART. 6

(Determinazione del “contributo convenzionale”)

1. Il “contributo convenzionale per unità di superficie complessiva”, di seguito “contributo convenzionale unitario”, si determina tenendo conto dell’effettiva consistenza delle finiture e degli impianti delle Unità Immobiliari (*breviter* UI) attraverso i coefficienti correttivi riportati di seguito:

Impianto elettrico assente	Impianto di riscaldamento assente	Impianto idro-sanitario assente	Infissi interni assenti	Intonaci interni assenti	Pavimenti e rivestimenti interni assenti
-5,00%	-4,00%	-2,50%	-4,00%	-4,00%	-7,00%

2. In caso di ES o AE che alla data del 6 aprile 2009 versavano interamente in uno stato di fatto di collabenza e/o fatiscenza, è esclusa la concessione del *contributo*.
3. Nel caso di UI fatiscenti e/o collabenti ricadenti all’interno di AE o UMI, il contributo determinato con le modalità di cui al comma 1 è concesso ai fini del solo ripristino dell’agibilità sismica dell’intero AE o UMI limitatamente agli interventi sulle parti strutturali e comuni.
4. Il “contributo convenzionale” è dato dalla sommatoria, estesa all’ES, AE o UMI, dei contributi convenzionali unitari di ogni singola UI compresi gli spazi immobiliari comuni (*breviter* SIC); qualora la singola UI ricada in più ED, il suo *contributo convenzionale unitario* dovrà essere riferito al livello di contributo dell’ED in cui la stessa ricade.
5. Il contributo minimo della singola UI con esito A adibita ad abitazione principale non può essere inferiore al contributo definito nella *Tabella 3*.

Casi di ED con esito A in AE con almeno un esito E	Casi di ED con esito A in AE senza esiti E
$L_{UIEmin} = 15.000 \text{ €}$	$L_{UIBmin} = 10.800 \text{ €}$

Tabella 3 Contributo minimo della singola UI con esito A adibita ad abitazione principale

ART. 7

(Determinazione del “contributo concedibile per i lavori”)

1. Il “contributo concedibile per i lavori” per ES, AE o UMI è determinato sulla base del *contributo convenzionale* tenendo conto delle maggiorazioni, ove ricorrano le condizioni, di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Ove ricorrano le condizioni, al *contributo convenzionale* sono applicate le seguenti maggiorazioni:
- per gli ED o ES, questi ultimi con esito B, C o E, in cui si ravvisano caratteri di valenza storica/artistica/culturale, elementi di pregio architettonico o complessità strutturale, le maggiorazioni sono determinate sulla base delle caratteristiche strutturali e formali riportate e specificate nell’Allegato Tecnico;
 - per gli ED o ES, entrambi con esito E, che siano sottoposti a vincolo diretto ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le maggiorazioni sono determinate sulla base delle caratteristiche strutturali e formali riportate e specificate rispettivamente nell’Allegato Tecnico.
 - per gli ED o ES, questi ultimi con esito B, C o E, situati in zone di difficile cantierizzazione, le maggiorazioni sono riconosciute in caso di:
 - strade di accesso di larghezza inferiore a 3,00 m percorribili solo con mezzi di cantiere di dimensioni ridotte, nella misura pari al 6%;
 - strade di accesso di larghezza inferiore a 3,00 m con scalinate o altri ostacoli che impediscono il passaggio anche con mezzi di cantiere di dimensioni ridotte, nella misura pari al 12%;



- c.3 impossibilità di stoccare il materiale a meno di 50,00 m dal cantiere, nella misura pari al 4%.
- d) per le UMI o ES con almeno un esito E, situati in zone soggette ad amplificazione locale da determinare in funzione del coefficiente S_s , di cui al punto 3.2.2 delle NTC08, la maggiorazione è variabile linearmente da 0 (per $S_s = 1,00$) al 10% (per $S_s = 1,80$).
3. Per ogni ED o ES, è riconosciuta una maggiorazione per i lavori di rimozione delle opere di messa in sicurezza determinata secondo le modalità di seguito specificate:

$$C_{rimozione} = C_{messa\ in\ opera} \times \alpha \times \beta$$

Tipologia di intervento	α	Livello di danno	β (coefficiente di criticità)
Tirantature	0,36	D0-D2	1,00
Strutture a tubi e giunti	0,32	D3	1,10
Strutture in legno	0,40	D4-D5	1,25
Puntelli	0,30		
Strutture metalliche	0,57		

Tabella 4 Coefficienti rimozione opere di messa in sicurezza

4. Le maggiorazioni di cui al precedente comma 2, lettera a) sono applicate anche nei casi di ricostruzione degli ED di cui all'art. 5, comma 6, ove gli strumenti urbanistici vigenti prescrivano il ripristino degli elementi di valenza storica/artistica/culturale, di pregio architettonico o complessità strutturale, secondo le modalità riportate nell'Allegato Tecnico.
5. Qualora gli strumenti urbanistici vigenti prescrivano la ricostruzione sulla quota di imposta delle strutture esistenti non demolite, in considerazione della particolare complessità ingegneristica e architettonica della categoria di intervento prescritta, è concessa una maggiorazione pari al 5% per ES o ED, per i soli casi di cui all'art. 5, comma 6, lettere a) e b).

ART. 8

(Determinazione delle voci aggiuntive)

- Al contributo concedibile per i lavori si sommano le eventuali voci aggiuntive determinate con le modalità di cui all'Allegato Tecnico e di seguito specificate:
 - restauro/conservazione degli elementi pertinenti caratterizzanti il tessuto urbano dei centri storici dei Comuni del Cratere;
 - riparazione di elementi accessori al fabbricato, non facenti parte dello stesso, funzionali al ripristino della sua agibilità;
 - restauro di beni storico-artistici: affreschi, stucchi, dipinti murari, apparati decorativi interni, statue, mosaici, arazzi, reperti archeologici e ogni altro tipo di apparato decorativo tutelato, secondo la disciplina di cui all'art. 3, comma 10, dell'O.P.C.M. 3996 del 17 gennaio 2012 e di cui all'art. 15, comma 1-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
 - ubicazione in aree di interesse archeologico ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, e artt. 13 e 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- La voce aggiuntiva di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è riconosciuta nei casi di ES, AE o UMI con almeno un esito E.
- Limitatamente alle porzioni di AE aventi perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l'altezza media di 2,00 m da terra, non individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai e comunque in condizioni tali da non determinare rendita catastale, c.d. "ruderi", è riconosciuto un contributo pari a 200,00 €/mq del



prospetto, unicamente finalizzato al ripristino dell'agibilità sismica dell'intero AE o UMI limitatamente agli interventi sulle parti strutturali e comuni. Qualora, anche per mezzo del *Piano di Ricostruzione*, sia dimostrato che l'elemento murario costituiva porzione di preesistenza di paramento murario di pregio omogeneo tipologicamente e morfologicamente con l'AE o la UMI, il contributo potrà essere maggiorato fino all'effettiva superficie del prospetto originario per il reintegro della preesistenza della facciata. La superficie di tali porzioni di AE non concorre alla determinazione del valore “%E” di cui all'art. 5, comma 4, né il livello di danno di tali porzioni concorre all'individuazione della categoria di intervento di cui all'art. 4.

4. Sono riconosciute le spese per le indagini e le prove di tipo geologico - geotecnico (GEO) e strutturali (STRU), determinate nel limite di 12,00 €/mq. IVA inclusa per unità di superficie lorda con i seguenti limiti:
 - a) per ES fino a 15.000,00 euro IVA inclusa (STRU+GEO di cui alla lettera c.);
 - b) per AE fino a 20.000,00 euro IVA inclusa (STRU+GEO di cui alla lettera c.);
 - c) fino a 6.000,00 euro IVA inclusa per indagini sui terreni (GEO);

Le spese di cui al presente comma sono riconosciute solo in presenza di almeno un esito E.
Per superfici lorde inferiori a 417 mq. è comunque ammissibile un contributo totale fino a 5.000,00 euro.
5. Al fine di limitare le prove e i costi per le indagini strutturali, geologiche e geotecniche, i tecnici incaricati dovranno fare riferimento a dati esistenti se disponibili e/o alle banche dati in via di definizione.
6. Sono altresì riconosciuti:
 - a) le spese tecniche calcolate secondo la convenzione sottoscritte con gli Ordini e i Collegi Professionali;
 - b) l'IVA secondo le aliquote previste per legge;
 - c) il compenso spettante all'amministratore, al rappresentante per le parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, calcolato secondo le modalità di cui alla O.P.C.M. n. 4013/2012, *Titolo III*, art. 6, comma 4;
 - d) il contributo di cui al successivo art. 9, ove spettante.

ART. 9 (Cavità ipogee)

1. Per ES o ED ricadenti in aree di sedime interessate da cavità ipogee è riconosciuta una maggiorazione del *contributo* per un importo massimo di 150,00 €/mc, calcolato sul volume di cavità, nel solo caso in cui venga dimostrata e accertata la necessità di intervenire con lavori di consolidamento e/o bonifica al fine di eliminare la pericolosità legata alla presenza della cavità.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il *richiedente* è tenuto a scegliere l'intervento più adatto al tipo di cavità, alla sua estensione, al rapporto in termini di sicurezza e vulnerabilità degli ES o ED sovrastanti.
3. In caso di sostanziale equivalenza delle modalità di intervento di cui al comma 2, equivalenza in termini di riduzione della vulnerabilità indotta dalla presenza della cavità, il *richiedente* dovrà scegliere l'intervento con il minor costo.
4. Qualora nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti il *richiedente* proponga di intervenire con una tecnica diversa da quella che presenta il minor costo, la differenza di costo sarà sostenuta con oneri a carico dello stesso.
5. Per ES o ED ricadenti in aree di sedime interessate da cavità ipogee, nel solo caso in cui venga documentato il rispetto delle norme vigenti in materia di conformità edilizia, la relativa consistenza



può costituire superficie non residenziale di ES o ED, in alternativa all'importo di cui al comma 1, sulla base della scelta effettuata dal *richiedente*.

6. Nell'ambito delle attività di cui ai commi precedenti e nei limiti degli importi ivi previsti, nel caso in cui le cavità si estendano in aree di sedime interessate da più proprietà, sia di natura privata, sia di natura pubblica, l'intervento di consolidamento e/o bonifica della cavità dovrà necessariamente prevedere la delimitazione con setto strutturale adeguato di ciascuna proprietà, previa autorizzazione dei proprietari contermini. Nei casi di tutela necessitata dell'interesse pubblico prevalente connessa a ragioni di sicurezza e incolumità pubblica o privata, il Comune, previa adozione dei provvedimenti di competenza, può intervenire in modo unitario anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Ufficio Speciale.

ART. 10

(Tipologie di interventi ammissibili a *contributo* e priorità di utilizzo)

1. L'importo complessivo del *contributo* deve essere utilizzato con le seguenti priorità:
 - a) riparazione del danno strutturale, interventi sugli elementi strutturali finalizzati a eliminare le principali carenze strutturali dell'ED che danno luogo ai danni e ai meccanismi di collasso che più frequentemente si manifestano per effetto dei terremoti e quelli volti a conseguire un maggiore livello di sicurezza della costruzione, nel rispetto di quanto specificato dalle NTC08 e in linea con gli obiettivi di cui all'art. 4;
 - b) finiture connesse agli interventi strutturali;
 - c) riparazione dei danni di elementi non strutturali e degli impianti;
 - d) messa a norma degli impianti e cablaggio;
 - e) adeguamento energetico e acustico conseguibile;
 - f) adeguamento alle norme vigenti relative alle barriere architettoniche;
 - g) adeguamento igienico sanitario;
 - h) finiture e impianti danneggiati non connessi agli interventi strutturali relativi alle U.I. adibite ad abitazioni principali;
 - i) finiture e impianti danneggiati non connessi agli interventi strutturali relativi alle UI diverse dalle abitazioni principali, con il limite di 100,00 €/mq.;
 - j) eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
2. In alternativa agli interventi di cui al comma 1 e nel rispetto delle medesime priorità, l'importo complessivo del *contributo* può essere utilizzato, coerentemente con gli strumenti urbanistici vigenti, per interventi di sostituzione edilizia.
3. In linea con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e in coerenza con le previsioni dei *Piani di Ricostruzione*, nei *centri storici*, comunque nei limiti del *contributo* complessivo concedibile, sono ammissibili interventi volti alla conservazione, tutela e riqualificazione del patrimonio finalizzati:
 - a) al mantenimento dei caratteri formali e materici maggiormente significativi, sia in riferimento al valore architettonico dell'ES o ED che al valore paesaggistico d'insieme del *centro storico*;
 - b) a soddisfare l'obiettivo di conservazione e mantenimento nel tempo del patrimonio storico oggetto d'intervento.
4. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico la qualità e il tipo delle finiture interne devono essere analoghe a quelle presenti, prima dell'evento sismico del 2009.
5. Gli interventi di cui al comma 1 lettera i) sono riconosciuti una sola volta, fatte salve le eventuali eccezioni regolate da disposizioni emanate nella fase emergenziale le quali presentino profili di applicabilità, in misura pari all' 80 % del costo degli interventi ammissibili in riferimento al soggetto avente titolo, con il limite massimo di 80.000,00 euro.



ART. 11

(Definizione dei criteri di attribuzione delle priorità di intervento)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, i criteri di attribuzione delle priorità sono definiti dal Comune anche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei principi individuati dalla legge e in particolare al fine di favorire:
 - a) il rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;
 - b) il coordinamento logistico della cantierizzazione degli interventi, tenendo conto della localizzazione dell'intervento rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilità di servizi a rete e al livello di interferenza con altre attività;
 - c) il coordinamento degli interventi sugli ES o ED privati e di quelli sugli spazi pubblici contermini e sulle reti dei sotto-servizi;
 - d) il contenimento della richiesta di contributo così come indicata nel successivo art. 12, comma 7, lettera a).
2. I criteri relativi alle priorità approvati dai Comuni entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono comunque garantire la coerenza con il *Piano di Ricostruzione*.

ART. 12

(Procedimento per l'istruttoria della richiesta di contributo e integrazioni)

1. La richiesta di *contributo* per gli interventi di cui al presente decreto per ES, AE o UMI, viene definita attraverso la predisposizione del Modello Integrato per i *Comuni del Cratere*, corredato della valutazione del *contributo* concedibile (*breviter* scheda MIC); del progetto esecutivo, comprensivo del computo metrico estimativo; della documentazione amministrativa di cui all'Allegato tecnico.
2. In caso di esiti non univoci e definitivi, prima della predisposizione della richiesta di contributo, la richiesta di attribuzione dell'esito deve essere presentata all'UTR competente con le modalità di cui agli artt. 2, 7 e 10 del Provvedimento USRC n. 2 del 13 settembre 2013 ("*Linee Guida ed indirizzi in materia di esiti di agibilità*").
3. Entro 30 giorni dalla richiesta di attribuzione dell'esito, in assenza di osservazioni e/o necessità di verifica da parte del competente UTR, l'esito proposto dal progettista con le modalità previste dal citato Provvedimento n. 2/2013 è considerato univoco e definitivo ai fini della predisposizione della richiesta del contributo.
4. L'istanza per la richiesta di *contributo* è presentata per l'ES, l'AE o l'UMI dal *richiedente*.
5. L'istanza di cui al precedente comma è presentata alternativamente, sulla base delle disposizioni di cui ai vigenti regolamenti recanti norme per l'organizzazione e il funzionamento degli UTR:
 - a) al Comune competente;
 - b) all'UTR di riferimento.
6. Nei casi di cui al comma 5, lettera b), il Comune competente trasferisce all'UTR le informazioni relative alle priorità attribuite alle singole richieste.
7. Nel caso in cui l'istanza sia correttamente predisposta e sia completa di tutti i suoi contenuti e allegati, ivi compresi i campi della scheda MIC e sia stata positivamente verificata la sussistenza dei presupposti relativi alla titolarità del diritto al *contributo*, l'UTR procede nella verifica preliminare di ammissibilità del *contributo*, distinguendo tra i casi ove la richiesta, come da computo metrico allegato al progetto, sia:
 - a) minore o uguale del *contributo concedibile per i lavori*, così come determinato dalla scheda MIC;
 - b) maggiore del *contributo concedibile per i lavori*.



8. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, il progetto è sottoposto a una istruttoria di tipo semplificato, che prevede:
- il controllo di rispondenza dei dati utilizzati nella compilazione della scheda MIC con le informazioni desumibili dalla documentazione presentata;
 - la verifica del rispetto delle tipologie di intervento ammissibili e delle priorità di cui all'art. 10 del presente decreto;
 - Il controllo dell'applicazione dei prezzi desunti dal prezzario della Regione Abruzzo o di analisi prezzi per gli interventi non previsti dal prezzario;
 - la verifica della corretta determinazione delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 7, anche secondo le modalità e prescrizioni dell'Allegato Tecnico e dell'Intesa, Rep. n. 2 del 28 novembre 2013;
 - l'istruttoria puntuale di ammissibilità delle eventuali voci aggiuntive di cui all'art. 8, comma 1, e all'art. 9.

A seguito di tale istruttoria semplificata, sarà ritenuto *contributo* ammissibile il minimo tra:

- il *contributo concedibile per lavori*, oltre le eventuali voci aggiuntive di cui all'art. 8 del presente decreto;
- il costo dell'intervento così come da computo metrico allegato al progetto, oltre le eventuali richieste per le voci aggiuntive di cui all'art. 8 del presente decreto.

9. Nel caso di cui al comma 7, lettera b), qualora, in casi eccezionali derivanti da situazioni non prevedibili, da motivare con opportuna relazione giustificativa del tecnico incaricato, la richiesta di *contributo* per i lavori sull'ES, sull'AE o sulla UMI superi il *contributo concedibile per i lavori*, sempre nei limiti del contributo massimo ammissibile definito come la somma dei prodotti dei contributi base unitari massimi per le superfici complessive, incrementati delle eventuali maggiorazioni, il progetto è sottoposto a una istruttoria di tipo analitico, che prevede, oltre alle verifiche di cui al comma 8:

- l'analisi puntuale e dettagliata degli interventi tecnici proposti;
- la verifica della validità dei modelli utilizzati per le verifiche sismiche;
- la verifica, sotto il profilo tecnico ed economico, sia degli interventi di riparazione, sia delle scelte progettuali adottate, sempre nell'ottica del contenimento della spesa in rapporto ai costi aggiuntivi previsti;
- la verifica della corretta determinazione delle quantità e delle misure riportate nel computo metrico.

10. Qualora, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di tipo analitico, sia ritenuto ammissibile un contributo superiore al *contributo concedibile per i lavori*, la quota eccedente sarà riconosciuta fino al limite del contributo massimo ammissibile, e la parte eccedente tale limite sarà posta in accollo di spesa ai proprietari, previa accensione di polizza fideiussoria obbligatoria; qualora, a seguito dell'istruttoria di tipo analitico, non sia ritenuto ammissibile un contributo superiore al *contributo concedibile per i lavori* la quota eccedente sarà posta interamente in accollo di spesa ai proprietari.

11. L'istruttoria di cui al comma 8 si conclude entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di avvio della stessa da parte dell'UTR, sulla base alle priorità dettate dai Comuni competenti. Dell'avvio del procedimento istruttorio è data tempestiva comunicazione al *richiedente* da parte dell'UTR, responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 6, legge 7 agosto 1991, n. 241.

12. L'istruttoria di cui al comma 9 si conclude entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di avvio della stessa da parte dell'UTR, sulla base alle priorità dettate dai Comuni competenti. Dell'avvio del procedimento istruttorio è data tempestiva comunicazione al *richiedente* da parte dell'UTR, responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 6 legge 7 agosto 1991, n. 241.

13. Nei casi in cui l'istanza sia predisposta in misura carente o non presenti profili di coerenza e/o rispondenza in tutto o in parte all'Allegato Tecnico, o sia mancante della documentazione richiesta nel predetto Allegato, l'UTR procede a darne tempestiva comunicazione al *richiedente* e/o a persona/figura professionale da questi individuata e al Comune competente, recante la necessità di procedere a integrazioni.



14. Nei casi di cui al comma precedente, la trasmissione della richiesta di integrazioni da parte dell'UTR determina la sospensione del procedimento istruttorio e dei termini a esso applicabili. Le integrazioni, fatti salvi eventuali termini diversi indicati dall'UTR, devono essere presentate direttamente all'UTR entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di avvenuta ricezione della richiesta.
15. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i Comuni e gli UTR non possono aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
16. Al fine di garantire procedure celeri per la definizione del contributo, è data facoltà all'UTR di concludere l'istruttoria con specifiche prescrizioni o ulteriori verifiche da effettuarsi in corso d'opera.
17. Per i fabbricati soggetti a vincolo e per casi di particolare complessità, previa adozione delle necessarie intese inter-istituzionali, l'Ufficio Speciale cura la procedura di convocazione e costituzione delle Commissioni Pareri di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012. A tal fine, ogni disposizione relativa all'attuazione del presente comma è demandata a successivi provvedimenti dell'Ufficio Speciale.

ART. 13

(Modalità di erogazione del contributo e spese in anticipazione)

1. Il *contributo* relativo al costo per l'esecuzione degli interventi sulle parti comuni e sulle parti esclusive è rilasciato per intero dal Comune al *richiedente*.
2. Nella definizione del *contributo*, anche ai fini della corretta rendicontazione in fase di esecuzione dei lavori, dovrà essere distinto il contributo per le parti comuni da quello per le parti esclusive, con indicazione delle somme attribuite a ciascuna delle unità immobiliari; tale distinzione dovrà essere presente anche nel computo metrico allegato alla richiesta di *contributo*.
3. Il *contributo* relativo al costo per l'esecuzione degli interventi sugli ES, UMI e AE di proprietà di un unico soggetto, non adibiti ad abitazione principale, è rilasciato, una sola volta fatte salve le eccezioni delle norme emergenziali ove applicabili, in misura pari all'80% del costo dell'intervento e comunque nel limite massimo di 80.000,00 euro.
4. Il *contributo* sarà erogato per stati d'avanzamento dei lavori. È prevista l'erogazione di somme in anticipazione per le spese effettivamente sostenute e documentate fino al massimo del 10% del *contributo* solo ove l'istanza sia correttamente predisposta e istruita positivamente in base a quanto previsto dall'art. 12, comma 7. In tal caso, dette somme verranno attribuite entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di avvio dell'istruttoria da parte dell'UTR.
5. Il primo stato di avanzamento dei lavori potrà essere presentato decorsi 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori; i successivi SAL dovranno obbligatoriamente essere presentati ogni 3 mesi o, in alternativa, al raggiungimento di importi parziali netti di almeno 200.000,00 euro di soli lavori.
6. Il saldo del *contributo* avverrà a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori del direttore dei lavori, fatta salva la possibilità di verifica e controllo in cantiere da parte dell'UTR di riferimento, che potrà essere effettuato solo entro 15 giorni dal deposito del certificato presso l'UTR.
7. Ai fini della celere predisposizione dei provvedimenti di attribuzione ed erogazione del *contributo* o dell'anticipazione delle spese di cui al comma 4, l'UTR trasmette mediante comunicazioni tempestive e, ove possibile, tramite PEC (posta elettronica certificata), ogni necessaria informazione circa l'esito delle verifiche preliminari e dell'istruttoria al Comune competente e al *richiedente*.
8. Il monitoraggio fisico dei dati relativi all'attribuzione ed erogazione del *contributo*, ivi compresi quelli relativi alle somme in anticipazione di cui al comma 4, viene curato e aggiornato dall'UTR contestualmente alle comunicazioni di cui al comma 7.



ART. 14

(Controlli sui progetti e in corso d'opera)

1. L'UTR provvede all'attività di controllo in fase di esame dei progetti e attraverso controlli puntuali in corso d'opera e a fine lavori.
2. I controlli vengono effettuati a seguito di estrazione pubblica con cadenza trimestrale in misura non inferiore al 30% del complesso degli interventi ammessi al *contributo*.
3. Nel caso di comprovate esigenze d'ufficio, è comunque facoltà dell'UTR effettuare controlli anche al di fuori delle previste estrazioni.

ART. 15

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T., da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale.
2. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere emanerà apposito avviso recante l'informativa relativa all'avvenuta pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.A.T., nonché ogni utile riferimento alle modalità operative per la corretta compilazione dello strumento di calcolo.
3. Il presente decreto si applica, con riferimento all'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 1, a tutti i progetti presentati e protocollati dopo la sua entrata in vigore.
4. Per le richieste di *contributo* già presentate e protocollate alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché risultino complete di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione.
5. Con riferimento alle richieste di cui al comma 4, limitatamente agli immobili ricadenti nei *centri storici* dei *Comuni del Cratere*, è data facoltà agli interessati di optare, con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'applicazione dell'intera disciplina dettata dal presente decreto. In questo caso i progetti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Ferma restando la necessità di garantire la conservazione della priorità acquisita in base all'ordine originario di protocollo, i Comuni stabiliscono le necessarie regole di integrazione del predetto ordine con le priorità di cui all'art. 11.
7. Anche al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto nel regime transitorio, l'integrazione delle priorità di cui al comma 6 è determinata alla luce dei principi di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Fossa (AQ), 6 febbraio 2014

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE

